



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 20 ottobre 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Decreto flussi: emanata la circolare interministeriale
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Decreto flussi: emanata la circolare interministeriale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

TFR: indice di rivalutazione di settembre 2025
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

Lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto: comunicazioni obbligatorie solo all'ASL
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

Lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto: comunicazioni obbligatorie solo all'ASL
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nullità del contratto a termine e conversione a tempo indeterminato: indennità per il solo periodo intermedio
di Redazione



GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nullità del contratto a termine e conversione a tempo indeterminato: indennità per il solo periodo intermedio

di **Redazione**

DIGITALIZZAZIONE

AI e responsabilità del professionista: i nuovi confini del rischio

di **Mauro Festa**

Decreto flussi: emanata la circolare interministeriale

di **Redazione**

I Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno emanato la [circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025](#), recante ulteriori disposizioni attuative del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2026- 2028.

Il documento di prassi riepiloga procedure e requisiti per la presentazione delle istanze, ricordando che, ai sensi del D.L. n. 146/2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-*bis*, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/1979 e dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali e i soggetti abilitati e autorizzati che intendono presentare domande nei click day procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>), accedendo con SPID o CIE.

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

I modelli di domanda da utilizzare sono:

- C-Stag agricolo – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 – Nulla osta/comunicazione¹³ al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis in quota – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Terminata la fase di precompilazione, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, la stessa sarà riaperta h 24 per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:


- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di 6 giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;
- effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il necessario salvataggio.

Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:

- del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
- del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
- del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.



Decreto flussi: emanata la circolare interministeriale

di **Redazione**

I Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno emanato la [circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025](#), recante ulteriori disposizioni attuative del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2026- 2028.

Il documento di prassi riepiloga procedure e requisiti per la presentazione delle istanze, ricordando che, ai sensi del D.L. n. 146/2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-*bis*, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/1979 e dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali e i soggetti abilitati e autorizzati che intendono presentare domande nei click day procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>), accedendo con SPID o CIE.

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

I modelli di domanda da utilizzare sono:

- C-Stag agricolo – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 – Nulla osta/comunicazione¹³ al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis in quota – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Terminata la fase di precompilazione, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, la stessa sarà riaperta h 24 per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:

- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di 6 giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;
- effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il necessario salvataggio.

Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:

- del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
- del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
- del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

OneDay Master**Lavoratori stranieri in Italia****Scopri di più**

NEWS DEL GIORNO

TFR: indice di rivalutazione di settembre 2025di **Redazione**

L'ISTAT, con [nota del 16 ottobre 2025](#), ha reso noto che il coefficiente per la determinazione del TFR, accantonato al 31 dicembre 2024, a settembre 2025 è pari 2,060940. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre è pari a 121,7.

L'Istituto di statistica evidenzia che a settembre 2025 l'inflazione resta ferma al livello del mese precedente (1,6%), principalmente per effetto della ripresa dei prezzi dei Beni energetici (-3,7% da -4,8% di agosto) e del rallentamento dei prezzi nel settore alimentare (+3,5% da +3,8%), perlopiù per la componente non lavorata (+4,8% da +5,6%).

Tra i servizi, quelli relativi ai trasporti registrano una sensibile frenata (+2,4% da +3,5%).

A settembre si attenua il ritmo di crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" (+3,1% da +3,4%) e l'inflazione di fondo scende (+2,0% da +2,1%).

Si ricorda che alla pagina [Numeri del lavoro](#) sono disponibili tutti i coefficienti relativi all'anno 2025.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto: comunicazioni obbligatorie solo all'ASL

di **Redazione**


L'INL, con [nota n. 7269 del 3 settembre 2025](#), ha precisato che la comunicazione obbligatoria per le lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto, prevista dagli artt. 250 e 256, D.Lgs. n. 81/2008, dev'essere inviata solo all'ASL.

La nota ricorda che la Legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell'INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, dev'essere inteso quale "organo di vigilanza" al pari dell'ASL.

Al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato costituito un tavolo tecnico INL – Coordinamento Regioni, che ha proposto il documento approvato in Conferenza Stato Regioni "CSR, 27 luglio 2022. n. 142 – Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13 d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021".

L'Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di "ripartizione" relativamente alle «competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza, come da modifica dell'articolo 13 della citata legge 215/2021» e che, «nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione».

Pertanto, visto quanto sopra, l'INL conclude che ad oggi si adempie all'obbligo di comunicazione per le lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto inviando alla sola ASL le relative comunicazioni.



webinar gratuito

Euroconference in Pratica:

l'AI applicata alla consulenza di studio

27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>

Lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto: comunicazioni obbligatorie solo all'ASL

di **Redazione**

L'INL, con [nota n. 7269 del 3 settembre 2025](#), ha precisato che la comunicazione obbligatoria per le lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto, prevista dagli artt. 250 e 256, D.Lgs. n. 81/2008, dev'essere inviata solo all'ASL.

La nota ricorda che la Legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell'INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, dev'essere inteso quale "organo di vigilanza" al pari dell'ASL.

Al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato costituito un tavolo tecnico INL – Coordinamento Regioni, che ha proposto il documento approvato in Conferenza Stato Regioni "CSR, 27 luglio 2022. n. 142 – Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13 d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021".

L'Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di "ripartizione" relativamente alle «competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza, come da modifica dell'articolo 13 della citata legge 215/2021» e che, «nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione».


Pertanto, visto quanto sopra, l'INL conclude che ad oggi si adempie all'obbligo di comunicazione per le lavorazioni che richiedono l'esposizione all'amianto inviando alla sola ASL le relative comunicazioni.

webinar gratuito

Euroconference in Pratica:

l'AI applicata alla consulenza di studio

27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>





Nullità del contratto a termine e conversione a tempo indeterminato: indennità per il solo periodo intermedio

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 luglio 2025, n. 18212, ha stabilito che quando viene accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e disposta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, l'art. 32, Legge n. 183/2010, prevede un'indennità onnicomprensiva che copre esclusivamente i danni del periodo intermedio, ovvero quello che intercorre dalla scadenza del termine nullo fino alla sentenza di conversione.

La Corte chiarisce che le somme corrisposte successivamente alla declaratoria di nullità del termine e alla conversione del rapporto non possono essere oggetto di restituzione, poiché riferite a un rapporto di lavoro ormai stabilmente costituito a tempo indeterminato.

Master di specializzazione

Negoziare e gestione dei conflitti

Scopri di più

Nullità del contratto a termine e conversione a tempo indeterminato: indennità per il solo periodo intermedio

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 luglio 2025, n. 18212, ha stabilito che quando viene accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e disposta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, l'art. 32, Legge n. 183/2010, prevede un'indennità onnicomprensiva che copre esclusivamente i danni del periodo intermedio, ovvero quello che intercorre dalla scadenza del termine nullo fino alla sentenza di conversione.

La Corte chiarisce che le somme corrisposte successivamente alla declaratoria di nullità del termine e alla conversione del rapporto non possono essere oggetto di restituzione, poiché riferite a un rapporto di lavoro ormai stabilmente costituito a tempo indeterminato.

Master di specializzazione

Negoziare e gestione dei conflitti

Scopri di più

AI e responsabilità del professionista: i nuovi confini del rischio

di **Mauro Festa**

1. La trasformazione in atto: dall'innovazione all'esposizione al rischio

Per decenni i professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti, hanno esercitato la propria attività con **strumenti prevalentemente analogici**, controllando in modo diretto ogni passaggio del proprio lavoro. **L'avvento dell'intelligenza artificiale**, specie nella forma generativa e predittiva, **ha cambiato radicalmente lo scenario**.

Oggi gli studi professionali utilizzano piattaforme di **analisi documentale automatizzata**, software di contabilità intelligente, sistemi di redazione contrattuale basati su AI, strumenti di diagnosi forense e consulenza predittiva. Il salto di produttività è enorme, ma altrettanto lo è **l'esposizione al rischio**.

2. Il quadro regolatorio europeo

La risposta dell'ordinamento europeo è arrivata con **l'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689)**, entrato in vigore nell'agosto 2024, che introduce un modello di regolazione **fondato sul rischio** ("risk-based approach").

Non tutte le applicazioni di AI sono uguali: il Legislatore distingue fra rischio inaccettabile (vietato), alto, limitato e minimo. Ogni livello comporta diversi obblighi per chi sviluppa, fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale.

Per i professionisti, la parte più rilevante riguarda i sistemi ad alto rischio e rischio limitato, quali:

- **strumenti di scoring** per l'accesso al credito o all'assistenza legale;
- sistemi di **valutazione fiscale o previsionale**;
- algoritmi che automatizzano parte **dell'attività consulenziale o decisionale**.

In questi casi il professionista non può più considerarsi un semplice "utente finale": egli diventa parte integrante della **catena di responsabilità**.

Deve quindi garantire: **tracciabilità delle decisioni**, controllo umano ("human oversight"), conoscenza dei limiti del sistema, e soprattutto trasparenza verso il cliente.

3. L'Italia e la Legge n. 132/2025

Con la Legge n. 132/2025 l'Italia ha introdotto la **prima Legge nazionale in materia di intelligenza artificiale**, in coordinamento con l'AI Act europeo.

Si tratta di una Legge delega che affida al Governo il compito di definire decreti attuativi su: vigilanza, sanzioni, reati connessi all'uso illecito dell'AI, certificazioni e audit.

AglID (Agenzia per l'Italia digitale) e ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) sono individuate dall'**art. 20** quali autorità nazionale per l'intelligenza artificiale.

Per il mondo delle professioni il segnale è duplice: da un lato, **stimolare l'adozione dell'AI** come leva di competitività; dall'altro, imporre un **regime di responsabilità consapevole**, fondato su regole etiche e tecniche.

Si segnala, tra l'altro, che questa Legge segna un passaggio storico: l'Italia diventa, fra gli Stati UE, il primo Paese ad adottare un quadro normativo nazionale specifico sull'AI.

4. Responsabilità e AI: verso un nuovo paradigma giuridico

L'uso professionale dell'AI pone un problema essenziale: il **controllo effettivo sul risultato**.

Se un algoritmo redige un parere sbagliato, una valutazione di rischio finanziario distorta o una simulazione contabile errata, la **responsabilità può derivare da:**

- **negligenza** nell'affidarsi a strumenti non verificati o non adeguati allo scopo;
- **mancata vigilanza sul funzionamento** e sull'output del sistema;
- **violazione degli obblighi deontologici** di diligenza e competenza tecnica.

In base al diritto civile (**artt. 1176 e 1218, c.c.**), il professionista risponde per **colpa lieve o grave** a seconda della natura dell'incarico. L'introduzione di strumenti di AI **non attenua tale responsabilità**: anzi, ne amplia la portata, poiché introduce nuovi obblighi di controllo, documentazione e trasparenza.

Si segnala, a tal proposito, una recentissima vicenda che ha coinvolto una **nota società di consulenza**, in particolare la sua sede australiana.

L'azienda ha accettato di rimborsare parzialmente il compenso ricevuto per un rapporto commissionato dal Governo australiano, dopo aver ammesso che **alcune sezioni del documento erano state redatte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale**. Il Dipartimento

dell'Occupazione e delle Relazioni sul Lavoro aveva incaricato la società, nel dicembre scorso, di condurre una revisione indipendente dal valore di circa 400.000 dollari australiani.

Il rapporto era stato pubblicato nei mesi successivi, ma alla fine di agosto il quotidiano Australian Financial Review aveva portato alla luce numerosi errori, tra cui **citazioni e riferimenti accademici inventati**. In seguito alle verifiche, la società aveva ammesso di aver utilizzato una **catena di strumenti basati sul modello linguistico generativo** Azure OpenAI GPT-4o.

Una nuova edizione, corretta, del rapporto è stata dunque diffusa sul sito ufficiale del dipartimento. La società ha dichiarato di aver rivisto i riferimenti, le citazioni e il riepilogo legale, precisando, tuttavia, che **le conclusioni e le raccomandazioni principali non sono cambiate**.

L'episodio alimenta ulteriori dubbi sull'impiego dell'intelligenza artificiale, evidenziando il **rischio di errori, distorsioni o "allucinazioni"** nei documenti ufficiali. Mentre le grandi società di revisione e consulenza continuano a investire in sistemi di automazione avanzata, le autorità contabili, come quella del Regno Unito, sottolineano che i **controlli di qualità restano ancora inadeguati**.

Questo caso rappresenta un monito importante sull'uso dell'intelligenza artificiale in **ambiti professionali delicati**. L'automazione può offrire efficienza e rapidità, ma l'assenza di un controllo umano rigoroso può generare **errori gravi e compromettere la credibilità** di istituzioni e aziende. La supervisione umana, dunque, rimane essenziale: solo un equilibrio tra tecnologia e responsabilità può garantire che **l'IA sia uno strumento di progresso**, e non una fonte di rischi o disinformazione.

5. Implicazioni pratiche per i professionisti

a) Governance e due diligence sugli strumenti di AI

È suggeribile che ogni professionista che utilizza un software o una piattaforma AI svolga una **due diligence tecnica e legale**: verificare il **fornitore, le licenze, i dataset**, i limiti di utilizzo, e soprattutto se il sistema rientra nelle categorie di rischio dell'AI Act.

In pratica, serve una "checklist" di compliance:

- **l'IA è trasparente e documentata?**
- **sono previsti log e audit trail** (ovvero, un registro cronologico e dettagliato che documenta tutte le attività e gli eventi significativi all'interno di un sistema informatico o di un processo aziendale, specificando chi ha eseguito cosa, quando, e come, per garantire trasparenza, sicurezza, integrità dei dati e conformità normativa)

delle operazioni?

- **l'utente può correggere o bloccare l'output?**
- **i dati usati rispettano il GDPR?**

b) Contratti, pareri e documenti generati con AI

Sempre più professionisti impiegano strumenti generativi (ChatGPT, Copilot, Harvey AI, ecc.) per redigere documenti. Qui il rischio è duplice:

- **rischio di contenuto** (errori, bias, plag, violazioni di copyright);
- **rischio informativo** (trasmissione di dati riservati a sistemi esterni).

Il professionista deve, quindi, esplicitare nei contratti con i clienti **l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**, indicando limiti, grado di intervento umano e responsabilità residuale.

Ciò è stato, tra l'altro, **puntualizzato nel testo della Legge italiana sull'IA**, la quale all'**art. 13** prevede quanto segue:

*«1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».*

La trasparenza è un principio cardine non solo normativo, ma anche un dovere deontologico: il cliente ha diritto di sapere se un parere o una relazione è stata generata, in tutto o in parte, da un sistema automatizzato.

c) Audit, tracciabilità e formazione

Le strutture professionali dovranno dotarsi di **policy interne di gestione del rischio AI**, prevedendo audit periodici, registri delle applicazioni usate, protocolli di sicurezza informatica e percorsi di formazione obbligatoria.

L'AI act, all'art. 4, parla espressamente di **"AI literacy"**: alfabetizzazione digitale e conoscenza dei rischi.

Non è più accettabile, giuridicamente e deontologicamente, **usare strumenti intelligenti "alla cieca"**.

6. Rischi penali e disciplinari: la nuova frontiera

L'uso dell'IA può dar luogo anche a **responsabilità penali o disciplinari**.

Si pensi all'impiego di deepfake in **attività promozionali**, alla diffusione non autorizzata di dati sensibili, o all'uso di sistemi predittivi in **violazione della privacy**.

Le norme esistenti possono già applicarsi per analogia:

- **frode informatica (art. 640-ter, c.p.)**,
- **trattamento illecito di dati (art. 167, Codice della privacy)**,
- **responsabilità degli enti** ex D.Lgs. n. 231/2001, se l'uso dell'IA avviene in assenza di adeguati modelli di controllo.

Non solo, la Legge n. 134/2025 introduce, anche, **modifiche al Codice penale**, e in particolare:

1. **aggravante comune (art. 61, n. 11-decies, c.p.)**: viene introdotta un'aggravante comune per chi **commette il fatto mediante l'impiego di sistemi di IA**, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la pubblica o privata difesa, o aggravato le conseguenze del reato;
2. **aggravante specifica (art. 294, c.p.)**: la pena è della reclusione da 2 a 6 anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
3. **nuovo reato (art. 612-quater, c.p.)**: viene inserito il reato di illecita **diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale**, punendo chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona diffondendo tali contenuti.

Per gli ordini professionali, il tema si sposta anche sul piano disciplinare: la **mancata vigilanza sull'uso dell'IA** o la presentazione al cliente di un **elaborato generato senza verifica** può integrare **violazione del dovere di competenza e diligenza**.

7. L'equilibrio tra trasparenza e segretezza

Un ulteriore punto di tensione è la contrapposizione tra **l'obbligo di trasparenza e il diritto alla segretezza** professionale.

Molti modelli di AI sono proprietari e **non consentono di accedere ai codici o ai dataset**, rendendo difficile garantire la piena auditabilità.

Per gli avvocati e i consulenti, che fondano il proprio lavoro sulla fiducia e sulla riservatezza, ciò implica la necessità di **scegliere piattaforme che garantiscano localizzazione dei dati**, clausole di non retention e opzioni di controllo interno.

Nel futuro, si prevede che le regole europee imporranno **forme di "disclosure controllata"**: accesso agli algoritmi solo per autorità competenti o organismi di audit certificati, bilanciando



tutela del **segreto industriale e diritto di difesa**.

8. Diritto, etica e deontologia

L'AI costringe i professionisti a un **salto di mentalità**. Non si tratta solo di aggiornare strumenti, ma di ridefinire il proprio ruolo: da **mero esecutore tecnico a garante di legalità e responsabilità** nell'uso dell'intelligenza artificiale.

Gli ordini professionali **dovranno aggiornare i propri codici deontologici**, introducendo principi di uso corretto e consapevole dell'AI, sul modello già adottato da alcune bar associations anglosassoni.

Le varie categorie professionali stanno procedendo in modo non coordinato. I **giornalisti hanno già aggiornato il loro codice deontologico a giugno 2025**, recependo il nuovo obbligo. Avvocati e notai sono al lavoro per modificare i rispettivi regolamenti, così da includere esplicitamente le **nuove disposizioni**. I commercialisti, il cui codice è stato rivisto nel 2024, considerano, invece, che le **regole già previste in tema di informazione al cliente e gestione degli incarichi siano sufficienti** a garantire un uso corretto dell'intelligenza artificiale. L'obbligo riguarda anche le **professioni non organizzate in ordini** (disciplinate dalla Legge n. 4/2013), per le quali il COLAP (Coordinamento delle libere associazioni professionali) sta elaborando specifiche linee guida.

Anche la **formazione continua dovrà comprendere moduli obbligatori su AI**, cybersecurity, data governance e rischi legali.

9. Conclusione: verso una cultura della responsabilità aumentata

L'AI apre orizzonti di efficienza, ma **anche di fragilità**.

Nel futuro prossimo, la **vera differenza tra un professionista e una macchina sarà la capacità di assumersi la responsabilità delle decisioni**.

Chi saprà integrare la tecnologia con etica, controllo e trasparenza potrà trarne vantaggio competitivo; chi la userà come scorciatoia rischia di smarrire la fiducia del mercato e del cliente.

L'intelligenza artificiale **non elimina il rischio professionale**: lo trasforma, spostandolo dal gesto umano all'algoritmo, ma senza attenuarne la portata.

Il diritto e i professionisti che lo incarnano dovranno imparare a **convivere con questo nuovo**



confine. Un confine che segna non tanto il limite della responsabilità, quanto la soglia della consapevolezza.

Cinque raccomandazioni operative per i professionisti che usano l'AI:

1. Conoscere il sistema e il fornitore

Prima di utilizzare un software basato su intelligenza artificiale, **verifica sempre chi lo sviluppa**, dove risiedono i dati e quali garanzie di sicurezza e conformità offre, leggi attentamente i Terms&Conditions. Prediligi soluzioni certificate o con documentazione tecnica trasparente. La “fiducia cieca” nella tecnologia può tradursi in responsabilità diretta.

2. Mantenere il controllo umano (“human-in-the-loop”)

L'AI può assistere, ma **non sostituire la decisione professionale**. Ogni risultato prodotto da un algoritmo, parere, simulazione, calcolo, valutazione, deve essere verificato e validato dal professionista. In caso di errore, sarà lui a rispondere, non il software.

3. Informare il cliente in modo chiaro e preventivo

Inserisci nei contratti o nei mandati professionali una **clausola di trasparenza sull'uso dell'AI**: specifica se e come viene impiegata, con quali limiti e quali cautele. Il cliente ha diritto di sapere se un documento o una consulenza è stata generata con il supporto di strumenti automatizzati.

4. Proteggere dati e segreti professionali

Non immettere mai nei sistemi di AI dati riservati, sensibili o coperti da segreto professionale, a meno che la piattaforma garantisca pieno controllo locale e non condivisione con terzi. L'uso disinvolto di chatbot pubblici o API esterne può comportare violazioni gravi di privacy e deontologia.

5. Creare una cultura interna di “AI compliance”

Ogni studio o società professionale dovrebbe **dotarsi di policy interne**, audit periodici, e percorsi di formazione continua sull'uso sicuro dell'intelligenza artificiale. La responsabilità oggi non è solo individuale, ma anche organizzativa: la prevenzione è la miglior difesa.



Master di 5 mezze giornate

Consulenza del Lavoro Innovativa

**L'utilizzo professionale dell'AI
e le competenze digitali**

in diretta web dal 21 ottobre • scopri di più >

Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

TeamSystem